

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Comuni "spia" del fisco: pronte le modalità per partecipare agli accertamenti con le Entrate**

### **Premessa**

L'apporto di informazioni da parte dei comuni ai fini dell'accertamento, ha **segnato negli ultimi anni una crescente importanza, alla luce della quale sono state progressivamente emanate disposizioni volte ad incentivare l'apporto di informazione da parte di tali enti locali al lavoro dell'amministrazione finanziaria.** Con il provvedimento protocollo n. 24114/E/2012 e con il recentissimo provvedimento protocollo n. 78785/E/2012 l'Agenzia delle Entrate "ha fatto il punto" sulle **modalità pratiche di collaborazione da parte dei comuni, definendone i punti cardine e gli ambiti di intervento in attesa che vengano siglate specifiche convenzioni tra Agenzia delle Entrate, INPS e Comune per garantire l'accesso alle banche dati e lo scambio reciproco di informazioni.**

Evidenziamo che tra le varie **aree di intervento dei Comuni**, il provvedimento delle Entrate individua le seguenti:

→ commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, segnalazione residenze fiscali all'estero, beni indicanti capacità contributiva.

### **Partecipazione dei comuni ai controlli**

Prima di illustrare le novità del provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate in data 27.02.2012 ricordiamo che la Manovra di ferragosto **premia i Comuni che partecipano attivamente all'accertamento con l'attribuzione del 100% delle imposte recuperate alle casse comunali.**

La modifica deriva dall'inserimento del comma 12 bis nell'art. 1 del predetto decreto. Il nuovo comma 12 bis stabilisce esattamente: *"Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di*

accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'art. 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100%".

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE	
Prima della manovra di ferragosto	Dopo la manovra di ferragosto
I comuni partecipano alle somme accertate a titolo di imposta e di sanzione in via definitiva nella misura del 50%.	I comuni partecipano alle somme accertate a titolo di imposta e di sanzione in via definitiva nella misura del 100%.

Ai Comuni che avranno una partecipazione attiva nel recupero dell'evasione sarà perciò attribuito l'intero maggiore importo riscosso dei tributi erariali.

#### OSSERVA

**A partire dal 2015 la quota spettante ai Comuni dovrebbe tornare al 50%**, come previsto dal decreto sul federalismo municipale.

Precisiamo che **le nuove disposizioni in materia di accertamento fiscale con partecipazione dei comuni potrebbero avere un'applicazione non omogenea sul territorio nazionale**: il comma 12-quater, infatti, detta le condizioni per ottenere il premio. Esso stabilisce che: *"le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari"*.

#### Ambiti di intervento dei comuni

Secondo quanto stabilito dal precedente provvedimento protocollo n. 24114/E/2012, con riferimento alle segnalazioni qualificate rilevanti ai fini dell'accertamento dei tributi statali trasmesse dai Comuni all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, **restano validi gli ambiti d'intervento già previsti al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 secondo cui** *"[...] sono individuati i seguenti ambiti d'intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate:*

- *commercio e professioni;*
- *urbanistica e territorio;*
- *proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;*
- *residenze fittizie all'estero;*
- *disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva"*.

AMBITO DI INTERVENTO DEI COMUNI	
Commercio e	Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:

<b>professioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ pur svolgendo un'attività di impresa, sono privi di partita IVA;</li> <li>→ nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco;</li> <li>→ sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;</li> <li>→ pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.</li> </ul>
<b>Urbanistica e territorio</b>	<p>Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;</li> <li>→ hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.</li> </ul>
<b>Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare</b>	<p>Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi;</li> <li>→ la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;</li> <li>→ la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta;</li> <li>→ la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TaRSU o Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;</li> <li>→ revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.</li> </ul>
<b>Residenze fittizie all'estero</b>	<p>Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'articolo 43,</li> </ul>

	commi 1 e 2, del codice civile.
<b>Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva</b>	Le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che: → risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

Con riferimento alle segnalazioni qualificate rilevati per le attività istituzionali e di controllo fiscale **dell’Agenzia del Territorio**, il provvedimento in commento precisa che è **individuato quale ulteriore ambito di intervento quello della collaborazione per l’individuazione di ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al catasto**, di cui all’art. 19, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le **segnalazioni qualificate da inviare all’INPS**, invece, hanno riguardo ai soggetti che:

- effettuano **attività edilizia omettendo la denuncia contributiva relativa all’impresa**;
- svolgono **attività di commercio ambulante o su area pubblica omettendo la Comunicazione Unica ai fini fiscali**, amministrativi e previdenziali e/o la denuncia contributiva relativa all’impresa;
- **svolgono attività commerciale o artigiana omettendo sia la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali che la denuncia contributiva relativa all’impresa.**

**OSSERVA**

Il provvedimento delle Entrate datato 29.05.2012, in buona sostanza, **conferma tali ambiti di intervento specificando l’amministrazione competente per la segnalazione.**

**Modalità di trasmissione delle informazioni**

Secondo quanto stabilito dal provvedimento del 29.05.2012 i Comuni **partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo nell’ambito dell’ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali e dei contributi previdenziali e assistenziali attraverso segnalazioni qualificate**, intendendosi per tali le **posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi** che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, **comportamenti evasivi e/o elusivi.**

**OSSERVA**

I Comuni trasmettono le segnalazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei tributi statali all'Agenzia delle Entrate ovvero all'Agenzia del Territorio ovvero alla Guardia di Finanza mentre quelle rilevanti ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali direttamente all'INPS esclusivamente in via telematica.

Per la **trasmissione all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza** delle segnalazioni qualificate rilevanti ai fini dell'accertamento dei tributi statali, i Comuni si avvalgono dei **servizi appositamente predisposti messi a disposizione nell'ambito della procedura informatica fornita dall'Agenzia delle Entrate a seguito della stipula delle Convenzioni tra i Comuni e l'Agenzia stessa**. Per la trasmissione all'INPS, analogamente a quanto previsto in riferimento alle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, i Comuni si avvarranno della procedura informatica appositamente predisposta e fornita dall'INPS a seguito della stipula delle Convenzioni tra i Comuni e l'Istituto.

#### **OSSERVA**

Alla luce di tali precisazioni, quindi, **l'invio delle segnalazioni da parte dei comuni è di fatto "sospesa" fino alla stipula delle convenzioni che permettono agli stessi di accedere alle banche dati del fisco e segnalare i contribuenti con comportamenti fiscalmente scorretti**. Viene precisato, però, che per i **periodi d'imposta** i cui termini per l'esercizio dell'attività d'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ovvero dell'INPS **decadono il 31 dicembre dell'anno nel quale si effettua la segnalazione, la trasmissione telematica deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 3006.2012.**

Sia le segnalazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza che quelle trasmesse all'INPS sono caratterizzate dal **nome e cognome, codice fiscale o partita IVA dei soggetti in relazione ai quali sono rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi, che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi**.

#### **COMPETENZA DELLA SEGNALAZIONE**

##### **Segnalazione Commercio e Professioni**

<b>Svolgimento attività senza Partita IVA</b>	Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della Guardia di Finanza e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione del codice fiscale.
<b>Svolgimento attività diversa da quella rilevata</b>	Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza dell'Agenzia delle entrate e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione della partita IVA.
<b>Ricavi/compensi incoerenti</b>	Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della Guardia

<b>rispetto a quelli dichiarati</b>	di Finanza e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione della Partita IVA.
<b>Affissione pubblicitaria abusiva</b>	Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della Guardia di Finanza e possono essere inserite attraverso l'indicazione del codice fiscale o della Partita IVA.
<b>Ente non commerciale con attività lucrativa</b>	Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ segnalazioni relative a soggetti iscritti a registri gestiti da enti pubblici (ad esempio: Onlus, Organizzazioni di Volontariato, ecc.): tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza dell'Agenzia delle entrate.</li> <li>➔ segnalazione relativa ad altri soggetti non rientranti nei casi precedenti (ad esempio: circoli ricreativi): tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della Guardia di Finanza.</li> </ul>
<b>Urbanistica e Territorio</b>	
<b>Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni</b>	Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'Agenzia delle entrate.
<b>Professionista od imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio</b>	Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ segnalazioni relative ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio: tali segnalazioni sono di competenza solo dell'Agenzia delle entrate.</li> <li>➔ segnalazioni relative agli imprenditori che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio: tali segnalazioni sono di competenza solo della Guardia di Finanza.</li> </ul>
<b>Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare</b>	
<b>Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione</b>	Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'Agenzia delle entrate.
<b>Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati</b>	Tali segnalazioni sono di competenza solo della Guardia di Finanza.
<b>Accertamento per omessa dichiarazione ICI</b>	Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'Agenzia delle entrate.
<b>Accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA</b>	Le segnalazioni riguardanti tale tipologia sono suddivise in due sottocategorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Segnalazioni riguardanti la possibile locazione in nero: tali segnalazioni sono di competenza solo della Guardia di Finanza.</li> </ul>

	→ Segnalazioni riguardanti la mancata od infedele dichiarazione della rendita catastale dell'immobile: tali segnalazioni sono di competenza solo dell'Agenzia delle entrate.
<b>Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004</b>	Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'Agenzia delle entrate.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.* Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**